

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 29

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)**

*(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2018 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;29

**Art. 1**

*(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22/2009)*

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 dopo le parole 'della Lombardia' sono inserite le seguenti: *'e con riferimento a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),';*

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*'Art. 2*

*(Costituzione e composizione del CAL)*

*1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.*

*2. Il CAL è composto da:*

- a) i presidenti di ogni provincia;*
- b) il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano;*
- c) il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde;*
- d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani della Lombardia (ANCI Lombardia);*
- e) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale della Lombardia (UNCEN Lombardia);*
- f) due sindaci per i comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti;*
- g) un sindaco per ogni provincia, ovvero due, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, per ogni provincia con popolazione superiore a settecentocinquantamila abitanti.*

*3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:*

- a) il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario;*
- b) il presidente di Unioncamere Lombardia;*
- c) un rappresentante espresso dal Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);*
- d) un rappresentante dell'organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia.*

*4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale. I componenti restano in carica sino al giorno antecedente la seduta di insediamento del nuovo CAL.*

*5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria*

*deliberazione entro trenta giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono riconvocate le assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e delle province lombarde di cui all'articolo 4, comma 1.';*

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*'Art. 4*

*(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)*

*1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti rispettivamente in base alle preferenze espresse dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ogni provincia lombarda, composte come indicato dall'articolo 1, comma 56, della legge 56/2014. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.*

*2. Risultano eletti i sindaci che nelle rispettive votazioni hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il sindaco più giovane di età. I risultati ottenuti dalle singole assemblee sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.*

*3. I presidenti della province lombarde e il sindaco della Città metropolitana di Milano attuano gli adempimenti necessari per le finalità del presente articolo, entro i termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale.';*

e) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*'1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), f) e g), è eletto dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento.';*

f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*'2. L'ufficio di presidenza è eletto, in un'unica seduta, dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. È garantita, ove possibile, la rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, e di entrambi i generi, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia.';*

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

*'5 bis. In casi di particolare urgenza o di comprovata impossibilità a convocare l'assemblea, qualora il CAL debba procedere a designazioni che non prevedano oneri di spesa, può deliberare l'ufficio di presidenza del CAL.';*

g) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*'4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili per la provincia e per la Città metropolitana di Milano, rispettivamente, ad un consigliere provinciale o metropolitano delegato; per i comuni e le associazioni, ad un componente dell'organo esecutivo di provenienza.';*

2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

h) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

*'1 bis. Il regolamento interno prevede la possibilità di convocazione e di svolgimento delle assemblee del CAL con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.';*

i) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

*'Art. 9 bis*

*(Rimborso spese)*

*1. Ai componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, compresa quella dell'ufficio di presidenza del CAL, un rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell'ente di appartenenza, nella seguente misura:*

*a) costo del biglietto, in caso di utilizzo del trasporto pubblico;*

*b) un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, in caso di utilizzo di mezzi propri.';*

j) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

*'5 bis. L'articolo 54, comma 4, dello Statuto trova applicazione unicamente per i progetti di legge previsti dall'articolo 54, comma 2, dello Statuto medesimo.';*

k) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

*'Art. 11 bis*

*(Parere ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione)*

*1. Il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.*

*2. Il parere di cui al comma 1 deve essere chiesto al CAL prima della conclusione dell'intesa con lo Stato, di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.*

*3. Il CAL può esprimere un parere anche in occasione della presentazione dell'iniziativa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.*

*4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono chiesti al CAL dal Presidente del Consiglio regionale e sono espressi nei termini indicati nella richiesta.*

*5. In caso di decorrenza dei termini si applica l'articolo 54, comma 3, dello Statuto d'autonomia.';*

l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*'Art. 12*

*(Norma finanziaria)*

*1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, nonché dell'articolo 9 bis, si provvede con le risorse annualmente stanziare dalla Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - Programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi (Funzionamento Consiglio regionale).';*

m) l'articolo 13 è abrogato;

n) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 14 sono abrogati;

o) l'articolo 15 è abrogato; sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo abrogato.

## **Art. 2**

### **(Adeguamento del Regolamento interno del CAL)**

**1.** Il regolamento interno del CAL, previsto all'articolo 9 della legge regionale 22/2009, è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo CAL.

#### **NOTE:**

1. Si rinvia alla l.r. 23 ottobre 2009, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia